

Fisco: le novità del 9 giugno 2008. In evidenza: le nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore; mense scolastiche: registrazione dei corrispettivi

Pubblicato il 9 giugno 2008

INDICE:

- 1) Omissioni contributive: Nuovi criteri sul regime sanzionatorio
- 2) Acquisto di biglietti aerei tramite agenzia di viaggio: Trattamento IVA
- IN EVIDENZA: 3) Le nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e la tracciabilità dei pagamenti
- 4) Gerico 2008: Pronto l'aggiornamento per trasmettere il file telematico
- 5) Mense scolastiche: Registrazione dei corrispettivi
- 6) Consolidato mondiale: Comunicazione variazione dati
- 7) Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
- 8) Unico 2008: Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

1) Omissioni contributive: Nuovi criteri sul regime sanzionatorio

L'INPS ha precisato la differenza tra omissione ed evasione contributiva aggiornando, alla luce delle modifiche normative di questi ultimi anni, i criteri sanzionatori già indicati nella circolare n. 110/2001.

In particolare (tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione), a parere dell'INPS, va considerata quale omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, sempreché il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione ed il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.

Il legislatore ha, quindi, rafforzato l'apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all'evasione contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

(Circolare INPS 05/06/2008, n. 66)

2) Acquisto di biglietti aerei tramite agenzia di viaggio: Trattamento IVA

E' stato posto un quesito da una società che, organizzando convegni, acquista biglietti aerei per conto di suoi clienti.

L'agenzia di viaggi venditrice emette fattura per le sue competenze (diritti agenzia) ed incassa dalla società, per conto della compagnia aerea, le somme relative ai biglietti previa esibizione di estratti conto da cui risultano i nominativi dei singoli passeggeri.

La società, ha quindi chiesto di sapere se è corretta fiscalmente la seguente procedura da parte della stessa:

- Emette fatture con IVA per le sue competenze mentre considera esclusi, art. 15 D.P.R. 633/72, le somme relative ai biglietti aerei.

E' stato, a tal fine risposto (G. Modolo) che l'agenzia viaggi, in base all'art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, addebita ai clienti un compenso soggetto a IVA e al conseguente obbligo di certificazione, con l'eventuale commissione corrisposta dal vettore,

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29/9/2004, n. 125/E, ha chiarito che detti corrispettivi sono soggetti all'aliquota ordinaria del 20% per le commissioni inerenti alla biglietteria nazionale, e al regime di non imponibilità (art. 9 del decreto IVA) per i viaggi all'estero, Paesi dell'Unione europea compresa.

Per quanto concerne, invece, la documentazione di spesa del costo del viaggio in aereo, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del decreto IVA, la fattura può validamente essere costituita da un "conto" di dettaglio degli oneri per la biglietteria aerea.

Per l'art. 15, primo comma, n. 3, del decreto IVA, non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" (operazioni inquadrabili nella figura giuridica del "mandato con rappresentanza" che può risultare conferito anche per corrispondenza o in forma verbale).

In detti rapporti, le somme che vengono anticipate dal mandatario (costo del biglietto aereo) e che devono essere rimborsate come tali dal mandante, sono da ritenersi escluse dalla base imponibile e, conseguentemente, fuori campo di applicazione dell'IVA.

Tali somme, però, devono necessariamente risultare documentate e ciò si deve rilevare da idonea fattura emessa da un terzo (agenzia di viaggio) ed intestata direttamente al mandante (risoluzione 31 luglio 2003, n. 164/E) o da un'apposita distinta documentazione di addebito (estratto conto) della destinazione di dette somme da parte del mandatario (risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

E', infine, ritenuto opportuno segnalare ai propri clienti, al momento della consegna del biglietto di viaggio o del codice di prenotazione, di richiedere il "dettaglio di spesa" in sede di check in, da conservare a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del servizio e della spesa sostenuta, di cui l'addebito ai sensi dell'art. 15 del decreto IVA è giustificato dalla copia dell'estratto conto o dalla copia del voucher.

(Di Giancarlo Modolo, in Ipsoa di giugno 2008)

3) Le nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e la tracciabilità dei pagamenti



Il Gruppo di studio del Notariato, nello studio approvato il 23/4/2008, ha chiarito che il codice fiscale errato di una girante non compromette i diritti dei soggetti giratari in buona fede.

Inoltre, non sussistono problemi nel pagamento di un'operazione ultrasoglia tramite un cumulo di assegni inferiori ai 5 mila euro.

Per verificare l'eventuale superamento della soglia massima consentita per l'utilizzo del denaro contante non potranno isolarsi i singoli pagamenti in ragione del tempo in cui i medesimi avvengono ma, al contrario, si dovrà far riferimento al valore complessivo della prestazione dedotta in contratto talché, anche se ci si trovi in presenza di più pagamenti rateizzati, per verificare se si sia o meno superata la soglia massima consentita per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore dovrà tenersi conto dell'importo complessivo dell'operazione e non della singola rata di pagamento.

Ai fini della cumulabilità va, dunque, verificato l'oggetto della prestazione dedotta in contratto al fine di accertarsi se la pluralità di pagamenti costituiscono frazioni di un'unica prestazione, anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni, ovvero se la pluralità di pagamenti corrispondono ad una pluralità di prestazioni ciascuna caratterizzata da una sua genesi causale (si pensi ad esempio alla caparra che è oggetto di prestazione concettualmente diversa dall'acconto di pagamento del prezzo, così come i singoli pagamenti di un contratto di somministrazione non potranno essere cumulati mantenendo ciascuno una sua autonomia rispetto agli altri).

Pertanto, vanno distinti:

- i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, per i quali in forza del disposto del comma 49 dell'art. unico della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non c'è obbligo di tracciamento;
- i pagamenti effettuati fino al 29 aprile 2008, per i quali non si registra alcuna modifica sostanziale, nè sotto il profilo della soglia minima (che rimarrà fissata in euro 12.500) nè

sotto il profilo concettuale di operazione frazionata e di cumulo dei pagamenti;

- infine i pagamenti effettuato dal 30 aprile 2008, per i quali valgono le nuove disposizioni contenute nel citato art. 49.

Nella medesima prospettiva di maggior rigore nel limitare l'uso di denaro contante, l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 detta ulteriori norme dirette a far diventare l'utilizzo del denaro contante sempre più un'eccezione rispetto al regolare utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

E' previsto, infatti, che "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera."

L'obbligo generalizzato della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali si è abbassata da 12.500 euro a 5.000 euro.

Va sottolineato che l'importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l'ammontare complessivo degli assegni.

Per cui, conformemente a quanto deciso dalla direzione Generale del Tesoro é possibile l'emissione contemporanea di più assegni, ciascuno di importo inferiore ad euro 5.000, anche se riferiti alla medesima operazione complessivamente superiore a 5.000 euro.

Ciò non costituisce un'incongruenza del sistema in quanto, non va dimenticato che l'assegno anche senza apposizione della clausola di non trasferibilità è comunque un mezzo di pagamento tracciabile, ancor di più oggi in forza delle nuove norme che impongono, a pena di nullità, l'indicazione del codice fiscale del girante nella girata.

Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità della girata, come già accennato, è condizionata all'apposizione del codice fiscale del girante.

Maggiori dubbi sussistono, invece, relativamente alla sorte delle girate successive alla girata nulla, sia nel caso in cui ad una girata non sia stato apposto il codice fiscale del girante e sia nel caso in cui è stato apposto un codice fiscale errato.

E' ragionevole ritenere che nel primo caso le girate successive non abbiano alcun effetto non essendosi prodotto quell'effetto tipico del trasferimento di tutti i diritti, previsto dall'art. 2011 c.c. in ragione della nullità della girata, nel secondo caso, al contrario, l'art. 1994 c.c., che disciplina il possesso in buona fede del titolo, rende preferibile ritenere che l'apposizione di un codice fiscale errato non faccia venir meno i diritti vantati dagli ulteriori giratari in buona fede, salvo verificare i rapporti derivanti dalla girata intermedia nulla.

Questa interpretazione sembra essere confortata anche dalla recente circolare emessa dal Ministero Economia e Finanze in data 20 marzo 2008.

(Consiglio Nazionale del Notariato, Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio, 23 aprile 2008)

Aggiornamento: [Nuovo limite all'uso del contante](#)

4) Gerico 2008: Pronto l'aggiornamento per trasmettere il file telematico

E' disponibile dal 06/06/08, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software per la gestione dei ricavi da studi di settore ed anche per la predisposizione del file telematico da allegare ad UNICO 2008: (versione aggiornamento 1.03), pertanto la versione del 6 giugno riesce a generare il file telematico dei dati contenuti in Gerico 2008.

Inoltre, la versione 1.0.3 del 6 giugno 2008:

- Modifica un controllo bloccante ai fini del calcolo per gli studi UD01U, UD12U e TM80U in presenza di studi soggetti a correttivo automatico congiunturale che a seguito dell'applicazione del correttivo diventano congrui, rimuove un'anomalia nell'indicazione della congruità;
- inserisce la tolleranza di 5 euro nel controllo della correttezza dell'importo del rigo F28 e G13;
- in presenza di studi UK02U, UK06U e UK17U corregge un'anomalia nella visualizzazione nell'area di dettaglio degli indicatori di normalità;
- inserisce controlli bloccanti ai fini del calcolo per gli studi TD41U, UD08U
- in presenza dello studio UM04U corregge un'anomalia nella visualizzazione della riduzione .

(Agenzia delle Entrate, nota del 06 giugno 2008)

5) Mense scolastiche: Registrazione dei corrispettivi

La ricarica di una tessera magnetica, previo pagamento, utilizzabile dal titolare esclusivamente per fruire del servizio di mensa scolastica, rappresenta una modalità di pagamento anticipato del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il presupposto impositivo ai fini Iva di tale prestazione di servizi si verifica al momento della ricarica.

Il negozio convenzionato che effettua la ricarica della card è esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta, a meno che l'utente non richieda l'emissione della fattura.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con risoluzione che, prima, ha rilevato che, come previsto dalla tab. A - Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, punto 37, la "somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite

sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni” é soggetta all’aliquota agevolata del 4%.

Limitatamente all’ipotesi in cui la card venga utilizzata dal titolare, previa ricarica presso terzi, esclusivamente per la fruizione del servizio mensa all’interno dei plessi scolastici convenzionati, tra il titolare della carta e la società che fornisce il servizio di ristorazione si configuri un rapporto sinallagmatico consistente nel pagamento di denaro a fronte della prestazione di uno specifico servizio.

Considerato che la ricarica delle tessere costituisce una modalità di pagamento anticipato delle somministrazioni di alimenti e bevande, il presupposto impositivo, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma del D.P.R. n. 633/72, si verifica al momento dell’effettuazione della ricarica.

Non rileva la circostanza che l’accredito delle tessere e la relativa acquisizione delle somme (con successivo riversamento alla società) sia effettuata da un terzo soggetto (negoziario convenzionato).

Nel caso di specie, infatti, l’esercente (es. farmacista) é soggetto terzo rispetto al rapporto che si instaura tra la società (erogatrice della somministrazione di alimenti e bevande) e il cliente (fruitore), atteso che egli si limita a riscuotere i relativi incassi, per poi riversarli alla società.

Sulla base di tali considerazioni, il rapporto tra l’esercente e la società integra un contratto di mandato all’incasso con rappresentanza, in forza del quale l’esercente (mandatario) agisce in nome e per conto della società (mandante), nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti del rapporto.

Per conseguenza, il rapporto si instaura direttamente tra cliente e società erogatrice del servizio mentre l’esercente é esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta.

Riguardo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi conseguiti, l’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, nell’elencare le operazioni non soggette all’obbligo del rilascio del documento fiscale, alla lettera i) individua espressamente le “somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza”.

Ne consegue, pertanto, che per la suddetta prestazione di servizi ricorre l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo il caso in cui l’utente non richieda l’emissione della fattura.

In tale evenienza, il negozio convenzionato deve emettere fattura per conto della società, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

Inoltre, i terzi soggetti (negozi convenzionati, ad es. farmacista) devono, comunque, emettere un qualsiasi idoneo documento probante l’avvenuto incasso di somme in nome e per conto terzi, il cui riversamento alla società (erogatrice della somministrazione di alimenti e bevande) costituisce una mera movimentazione finanziaria e, come tale, non rilevante ai fini Iva.

Riguardo agli obblighi di registrazione dei corrispettivi, la società avvalendosi della contabilità meccanizzata, può annotare i corrispettivi ai sensi dell'art 24 del D.P.R. n. 633/72, usufruendo dei più ampi termini previsti dall'articolo 1 del D.M. 11 agosto 1975, secondo cui: "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni (..)" fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono.

Così, ad esempio, un'operazione effettuata il 1 luglio può essere registrata entro 60 giorni, fermo restando l'obbligo di fare confluire l'iva a debito nella liquidazione di periodo.

Infine, il corrispettivo dovuto dalla società (erogatrice della somministrazione di alimenti e bevande) all'esercente convenzionato (ad es. farmacista), per l'effettuazione del servizio di ricarica di tesserini magnetici, è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/72 con assoggettamento ad aliquota ordinaria.

Il caso di specie:

L'attività della società istante è quella di effettuare, in base ad apposita convenzione di servizio intercorrente tra la stessa ed i soci pubblici, la somministrazione di cibi e bevande in mense scolastiche (scuole nido, infanzia, primarie e secondarie di primo grado) nei confronti degli stessi soci pubblici, e, in via residuale, la ristorazione, a mezzo di appositi contratti, per soggetti privati non facenti parte della compagine sociale.

La società istante ha stipulato con soggetti terzi (esercenti, quali ad esempio farmacie), operanti nel comune B, una convenzione per l'effettuazione del servizio di ricarica di tesserini magnetici, denominati "KAPPA Card", a favore degli utenti delle mense scolastiche.

La "KAPPA Card" viene ricaricata, presso i negozi convenzionati, tramite accredito elettromagnetico, delle somme corrisposte in contanti, con addebito su carta e/o tramite bancomat.

Il negozio convenzionato provvede alla riscossione del denaro in nome e per conto della società ALFA Spa ed entro 24 ore trasmette, in via telematica o cartacea, i dati relativi alle somme incassate per le ricariche delle tessere.

Entro il decimo giorno del mese successivo, i corrispettivi incassati dall'esercente convenzionato vengono accreditati presso un conto corrente bancario intestato alla società ALFA Spa.

Per tale servizio, la società istante riconosce al negoziante convenzionato una commissione.

Per quanto concerne, invece, l'uso della "KAPPA Card" da parte del titolare, quest'ultimo, nel momento in cui si appresta ad usufruire del pasto presso la mensa scolastica, consegna al soggetto somministratore la tessera, al fine del relativo addebito elettromagnetico con diminuzione del credito residuo.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 06/06/2008, n. 228)

6) Consolidato mondiale: Comunicazione variazione dati

La consolidante che acquisisce, solo dopo aver esercitato l'opzione per il consolidato mondiale, il controllo di società fiscalmente non residenti nel perimetro di consolidamento, deve comunque includerle nell'imponibile dello stesso.

Rimane la possibilità di semplificare la determinazione dell'imponibile escludendole dal regime per l'anno di imposta 2008, ultimo esercizio di efficacia dell'opzione, purché le controllate non abbiano dimensioni rilevanti.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 06/06/2008, n. 229)

7) Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

La partecipazione allo stesso consorzio di due società coinvolte in un'operazione straordinaria non è un ostacolo sulla strada per ottenere il bonus aggregazioni.

Infatti, la partecipazione delle due società al consorzio non può configurare una causa ostativa all'ottenimento del beneficio fiscale.

Il comma 244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, con riferimento al requisito dell'indipendenza, prevede che sono escluse dall'agevolazione le aggregazioni aziendali alle quali partecipano soggetti "legati tra loro da un rapporto di partecipazione".

Nel caso di specie tra i due soggetti coinvolti non esiste un vincolo partecipativo, ma un rapporto contrattuale, derivante dalla partecipazione al medesimo consorzio (regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 06/06/2008, n. 230)

8) Unico 2008: Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Si applicano le precedenti regole per le spese incrementative degli immobili dei professionisti

acquistati prima del 2007

Le spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione che incrementano il costo di un immobile non ammortizzabile, acquistato in data antecedente al 1° gennaio 2007, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute e nei quattro periodi successivi, anche se i lavori sono stati effettuati dopo il 1° gennaio 2007.

La domanda è stata fatta sulla nuova formulazione dell'art. 54, comma 2, del Tuir, come modificato dalla Finanziaria per il 2007, secondo il quale le spese incrementative di un immobile "sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono"; nel caso in cui, invece, esse non possano essere considerate incrementative, allora diventano "deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi".

Secondo l'Amministrazione, per gli immobili acquistati prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) rimane valida la precedente disciplina (art. 54, comma 2, ultimo periodo), secondo cui "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi".

Mezzi di trasporto, quote di ammortamento 2006:

Con Unico 2008 non possono essere recuperate le eventuali ulteriori quote di ammortamento relative ai mezzi di trasporto acquistati nel 2006 e non dedotti in Unico 2007.

Il riscatto delle somme versate dovrà avvenire necessariamente tramite una dichiarazione integrativa.

Non è estendibile, quindi, come viene invece ipotizzato nel quesito, quanto previsto, con assoluto carattere di eccezionalità rispetto al principio generale, dal Dl 81/2007 che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006, consente di calcolare in Unico 2008 i maggiori importi deducibili derivanti dall'incremento della percentuale di deducibilità prevista per le autovetture.

Deduzione spese di vitto e alloggio dei professionisti

Le spese di vitto e alloggio, indicate in fattura, sostenute direttamente dal professionista e successivamente rimborsate dal committente, sono deducibili nella misura del 2% dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale.

Pertanto, non si applica, invece, la deducibilità integrale degli importi come consentito per le spese di alberghi e ristoranti sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 54, comma 5, del Tuir).

Ciò poiché le spese di ristorazione sono solo parzialmente inerenti all'attività professionale.

Ricariche telefoniche e schede prepagate: Deduzione all'80%

La deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese per l'acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate utilizzate nell'ambito dell'attività professionale è ammessa nella misura

dell'80%.

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 402, legge 296/2006) ha infatti fissato tale limite per le quote di ammortamento, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio, delle spese di impiego e manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica per uso pubblico.

Anche gli importi sostenuti per le ricariche telefoniche possono essere ricondotti nell'ambito delle spese deducibili. La soglia (risoluzione 104/2007) vale sia per la telefonia fissa che per quella mobile, purché siano presenti i requisiti dell'inerenza all'attività professionale o artistica e della tracciabilità della spesa.

(Risposte fornite dall'agenzia delle Entrate, nella diretta Map, ad alcuni quesiti posti dai Dottori Commercialisti, riguardanti la disciplina fiscale dei redditi di lavoro autonomo).

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l